



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 8 del 21 gennaio 2015**

Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali.

#### IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

Visto il quesito posto all'Autorità nazionale anticorruzione dal Presidente dell'ordine dei farmacisti (nota del 5 gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015) in ordine ad eventuali profili di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato;

Vista la propria precedente delibera n. 1 del 2015 avente ad oggetto. "Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali", di risposta al suddetto quesito;

Ritenuto opportuno chiarire meglio il contenuto della suddetta delibera, anche al fine di evitarne improprie interpretazioni;

Rilevato che con la propria precedente delibera n. 145 del 2014, relativa alla corretta qualificazione giuridica degli ordini e collegi professionali, l'Autorità ne ha riconosciuto la natura di enti pubblici non economici;

Dato atto che gli enti pubblici non economici rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina prevista in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, come espressamente stabilito dal comma 2, lett. a), dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

Visti:

- il comma 2, lett. l), dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ai sensi del quale si intendono: "per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico";
- L'art. 6 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, ai sensi del quale: "Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004”.

- il comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, il quale dispone che: “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.”

### DELIBERA

1. Non sussistono, nel caso in esame, situazioni di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto l'art. 6 di tale decreto non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo ad inconferibilità di incarichi amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 sussiste, invece, l'incompatibilità tra l'incarico di amministratore di ente pubblico, così come definito dalle disposizioni sopra citate, e la carica parlamentare.
3. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità, si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette.
4. L'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi. Da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo (nel caso in esame l'Ordine dei Farmacisti), ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare.
5. Sotto il primo profilo, l'art. 19 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 disciplina il procedimento di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità. Tale procedimento, che comporta l'assegnazione del termine, previsto dalla legge, per esercitare l'opzione, è di competenza dell'amministrazione di appartenenza. L'A.N.AC. è tenuta ad esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni.
6. Sotto il secondo profilo, l'A.N.AC. non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 2013 o da altre leggi



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato.

7. La precedente delibera n. 1 del 2015 deve intendersi integralmente sostituita dalla presente.

*Raffaele Cantone*

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 21 gennaio 2015  
Il Segretario: Rosetta Greco